

IL CONTRATTO DI DEPOSITO

di Avv. Michela Burchi*

76

Nella vita di tutti i giorni accade frequentemente di stipulare un contratto di deposito, basti pensare a ogni volta in cui posteggiamo il nostro autoveicolo in un parcheggio, o lo lasciamo in un rimessaggio, o lo consegniamo al meccanico per effettuarvi delle riparazioni, o diamo il soprabito al cameriere del ristorante. In tutti questi casi, ricorrendo le condizioni previste dalla legge ed elaborate dalla copiosa giurisprudenza in materia, può configurarsi il contratto di deposito con la conseguente nascita dei relativi diritti ed obblighi in capo alle parti. Infatti per la conclusione del contratto di deposito, che è di natura "reale", non è necessario rispettare alcun obbligo di forma, essendo sufficiente la consegna di una determinata cosa allo scopo di custodirla per far sorgere nel depositario l'obbligo della restituzione.

> DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI DEPOSITO IN GENERALE

Definizione e presunzione di gratuità

Il contratto di deposito è disciplinato dagli artt. 1766 e ss. del codice civile ed è il negozio giuridico mediante il quale una parte (depositario), riceve dall'altra (deposante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura. Il contratto di deposito si presume gratuito, a meno che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti. Non sarebbe quindi legittima la richiesta del vicino di casa, a cui taluno abbia lasciato in custodia una pianta per innaffiarla e curarla durante le proprie ferie ai carabi, di un corrispettivo per tale servizio in mancanza di una espressa pattuizione, mentre diverso sarebbe il caso in cui il depositario fosse un vivaista, data la professionalità di quest'ultimo.

Obblighi e responsabilità di chi riceve la cosa in deposito.

Il depositario deve usare in ogni caso nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia, ma qualora il depo-

**RESPONSABILITÀ
DELL'ALBERGATORE,
DEL RISTORATORE,
DEL PARCHEGGIATORE,
DELL'AUTORIZZATA
E DI
CHIUNQUE
RICEVE UN BENE
IN CUSTODIA**



* Avvocato dello Studio Legale Associato Pacini-Benvenuti-Burchi di Firenze